

Predazioni e tutela della fauna selvatica. Osservazioni sul decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 3330/2023

Cons. Stato, Sez. III 11 agosto 2023, n. 3330 decr. - Corradino, pres. - LNDC Animal Protection ed a. (avv. Pezone e Letrari) c. Provincia autonoma di Trento (n.c.) ed a.

Animali - Rimozione tramite abbattimento - Misura di abbattimento di due animali appartenenti ad una specie protetta (*canis lupus*) - Sospensione.

L'ambiente, inteso come habitat di flora e fauna, è oggi bene costituzionalmente protetto nella parte dedicata ai principi (art. 9 Cost.) e agli animali è stata espressamente assicurata una speciale tutela rafforzata.

Il testo del decreto è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1 - *La vicenda. Le predazioni degli armenti a opera dei lupi nei Monti Lessini e il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 41 del 24 luglio 2023.* La vicenda trae origine da una serie di eventi predatori concentrati nei mesi di giugno e luglio 2023 nei pascoli d'alpeggio ricadenti nel compendio denominato Malga Boldera, sui Monti Lessini, a opera di lupi in danno di armenti (2 asini il 3 giugno, 2 vitelle il 7 giugno, 4 vitelle il 12 giugno, 2 vitelle il 16 giugno, 5 vitelle il 28 giugno 2023 e 3 vitelle il 22 luglio), con conseguenti gravi danni all'allevamento.

Per fronteggiare la descritta criticità, il Presidente della Provincia autonoma di Trento con decreto n. 41 del 24 luglio 2023, previo parere dell'Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) ha disposto la rimozione tramite abbattimento di due esemplari di lupo del branco gravitante nella Malga Boldera¹.

Come puntualizzato nel provvedimento amministrativo, Malga Boldera è un pascolo alpino privo di un'unità abitativa dedicata, non prevedendo la presenza stabile di un pastore; la prevenzione dei danni da lupo è affidata ad un sistema di recinzioni elettrificate allestito nel biennio 2018-2019. Nel corrente anno, la superficie pascoliva, di circa 64 km, è stata caricata con 64 vitelle e 2 asini, questi ultimi animali utili anche alla protezione del bestiame.

Gli eventi predatori in discorso, verificatisi in sequenza entro il raggio di 5 km dalla medesima Malga, presentano carattere di gravità sia in relazione alla perdita economica costituita dal valore del bestiame predato, sia con riferimento al rischio di abbandono dell'attività di alpeggio, «con conseguente impatto sui servizi ecosistemici connessi all'attuale assetto silvopastorale e contestuale perdita per il comparto dell'economia di montagna»².

Il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 41/2023 è stato impugnato dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da diverse associazioni (LNDC, LAV, WWF), che ne hanno chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Con decreto n. 72/2023, pubblicato l'8 agosto 2023, il Presidente del T.R.G.A. della Provincia di Trento ha respinto l'istanza di sospensione, fissando per la trattazione in sede collegiale dell'incidente cautelare la camera di consiglio del 14 settembre 2023.

Il Tribunale ha richiamato le motivazioni sottese al provvedimento impugnato, reputandole – quantomeno in sede di sommaria delibazione e salvo diversa successiva valutazione da parte del Collegio –

¹ Interessava precisare che - secondo quanto riportato al paragrafo 1 del decreto presidenziale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. 72/2023, su cui ci soffermerà più diffusamente in seguito - attualmente la popolazione di lupi vaganti in Lessinia è stimata in 30 esemplari, ripartiti in 3 branchi: branco Lessinia (11 esemplari), branco Lessinia orientale (11 esemplari), branco Foresta di Giazza (9 esemplari).

² Cfr. T.R.G.A. della Provincia di Trento, decreto 8 agosto 2023, n. 72, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

congrue in relazione alla decisione assunta, «consequente ad una puntuale e corretta azione amministrativa», concludendo per la intrinseca legittimità del provvedimento medesimo.

«Tale legittimità – si legge nel decreto presidenziale – appare emergere con riguardo non solo alla piena coerenza del suo fine rispetto alla necessità, mediante “il prelievo, la cattura o l’uccisione” di esemplari di lupo (*canis lupus*) di “prevenire danni gravi, specificatamente (...) all’allevamento e ad altre forme di proprietà [...] per garantire l’interesse (...) della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” puntualmente affermata dall’art. 1 della l.p. 11 luglio 2018, n. 9, ma anche – e soprattutto – con riguardo alla conformità del decreto medesimo rispetto allo speculare assunto contenuto nel sopraordinato art. 16, lett. b) e c) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche laddove contempla ben circoscritte ipotesi di deroga al regime di tutela delle specie animali di massima protezione [c.d. “Direttiva Habitat”; cfr. *ivi*: “(...) per prevenire gravi danni, segnatamente (...) all’allevamento (...) e ad altre forme di proprietà (...) nell’interesse (...) della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica”].

Allo stato appare inoltre soddisfatta, anche con specifico riguardo ai supporti documentali acquisiti mediante l’istruttoria disposta con il precedente decreto monocratico emesso da questo giudice, la fondamentale e del tutto imprescindibile condizione “che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale” (cfr. art. 1 l.p. n. 9 del 2018 cit.), che a sua volta puntualmente recepisce con letterale riproduzione nell’ordinamento provinciale l’assunto contenuto nel predetto art. 16, § 1, della fonte normativa eurounitaria, il quale – per l’appunto – parimenti consente l’applicazione delle misure di deroga da parte degli Stati membri “a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”³.

E ancora, con riferimento al canone della proporzionalità della misura di deroga nella specie adottata dall’Amministrazione provinciale, il Tribunale giunge ad affermare che, come motivatamente illustrato nel decreto impugnato, adottato previo parere dell’I.S.P.R.A., «soltanto l’abbattimento di due esemplari di lupo nell’ambito del branco può costituire una idonea misura di dissuasione per i membri del branco medesimo dal seguire le proprie incursioni nell’allevamento già severamente depauperato nella consistenza del bestiame *ivi* custodito, posto che probatamente le pur astrattamente idonee recinzioni anche elettrificate non hanno impedito a taluni lupi di penetrare al loro interno»⁴.

D’altro canto, sempre secondo la prospettazione della Provincia di Trento, ritenuta legittima dal giudice di prime cure, «il prelievo mediante uccisione di soli due individui nell’ambito del branco per certo non compromette la complessiva integrità della specie animale tutelata con riguardo alla sua consistenza numerica non solo nell’intero territorio italiano e del Trentino ma anche nella stessa area geografica della Lessinia (dove, si ribadisce, sono attualmente presenti almeno 30 esemplari di lupo), nel mentre tale misura può assumere la funzione di legittimo ed efficace strumento di tutela del patrimonio zootecnico locale, che non solo è cespite fondamentale per l’economia del territorio ma che è anche elemento portante per la stessa cultura antropica di quest’ultimo, assolutamente coerente con la necessaria integrità dell’attuale contesto ambientale»⁵.

³ T.R.G.A. della Provincia di Trento, decreto 8 agosto 2023, n. 72, cit.

⁴ A tale proposito nel decreto presidenziale in parola è riportato uno stralcio della nota Prot. n. 572907 dd. 24 luglio 2023 del Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento, secondo cui «il prelievo dei due esemplari di lupo può avvenire in linea teorica tramite cattura e seguente captivazione permanente, traslocazione, oppure tramite abbattimento. (...). L’abbattimento in questo caso specifico potrebbe avere un effetto di condizionamento sui lupi rimanenti del branco, dal momento che la rimozione potrebbe modificare il comportamento del branco stesso portandolo a rinunciare/ridurre l’attività predatoria insistente sul bestiame di Malga Boldera».

⁵ In motivazione, il Presidente ha sottolineato la divergenza fra il particolare contesto fattuale descritto nell’impugnato decreto e quello considerato nella recente ordinanza cautelare n. 2917 del 14 luglio 2023 resa dalla Sezione III del Consiglio di Stato, concernente la valutazione del comportamento della, parimenti tutelata, specie dell’orso bruno (*ursus arctos*), osservando che, mentre per quest’ultimo «la gradualità della misura adottata in deroga al regime normativo di tutela attiene ad individui che vivono ed agiscono isolatamente e per i quali vige una disciplina tipizzata (e, per l’appunto, individualizzata) delle condotte da reprimere contenuta nel Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali (c.d. PACOBACE approvato dal Ministero dell’ambiente con decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008 e dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 1476 dd. 13 luglio 2007), per la specie del

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Presidente ha ritenuto «*allo stato recessive le censure dedotte dalla parte ricorrente*», respingendo, come già ricordato, l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Le associazioni ricorrenti hanno adito il Consiglio di Stato per la riforma del decreto cautelare del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 72/2023.

2. - Il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 3330/2023. Con decreto pubblicato in data 11 agosto 2023, n. 3330, il Presidente del Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto dalle associazioni LNDC, LAV e WWF Italia E.T.S., ha sospeso il provvedimento impugnato in primo grado sino alla data di celebrazione della camera di consiglio dinanzi al T.A.R. del 14 settembre 2023 ovvero diversa data antecedente eventualmente fissata dal Presidente.

In particolare, la predetta Autorità, tenuto conto della fissazione della camera di consiglio a oltre un mese e mezzo dal deposito dell'istanza cautelare, in presenza di un rigetto dell'istanza medesima, ha valutato il grado di decisività del decreto cautelare tale da poter definire in via irreversibile la materia del contendere «*risultando certo o comunque altamente probabile che, in tale lasso di tempo, l'esecuzione del decreto impugnato e, dunque, l'abbattimento dei lupi possa trovare realizzazione*».

Ha quindi ritenuto la sospensione indispensabile al fine di consentire la valutazione collegiale del merito del ricorso da parte del Tribunale amministrativo regionale.

Dalla motivazione del citato provvedimento è possibile enucleare alcuni interessanti spunti di riflessione sia in punto di tutela cautelare nel processo amministrativo, sia, sul piano sostanziale, in materia di rilevanza costituzionale degli animali.

2.1. - Misure cautelari monocratiche e relativa impugnabilità. L'art. 55 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), disciplinante le misure cautelari, prevede la possibilità per il Collegio di emanare con ordinanza, su domanda del ricorrente che allegghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, le misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può chiedere al Presidente del T.A.R. o della Sezione cui il ricorso è assegnato di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente «*provvede con decreto motivato non impugnabile*» che conserva efficacia fino alla camera di consiglio (cfr. art. 56 c.p.a.).

L'istituto è espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale consacrato dall'art. 24 Cost., consentendo di anticipare nelle more del giudizio, sia pure a titolo provvisorio, gli effetti della decisione finale, così preservandone gli esiti. Invero, la misura interinale presuppone una valutazione prognostica positiva in ordine all'accoglimento del ricorso ed è sostanzialmente preordinata a salvaguardarne l'utilità, a fronte di una situazione concreta suscettibile di comprometterla irrimediabilmente.

Oltre che per la provvisorietà degli effetti e per la strumentalità rispetto alla decisione di merito, il provvedimento interinale si caratterizza per la sommarietà dell'accertamento⁶.

lupo (canis lupus) le misure di deroga non possono che essere applicate al branco, ossia alla tipologia di vita sociale che - a differenza dell'orso - ontologicamente caratterizza tale animale.

⁶ Presupposti per l'adozione della misura cautelare sono il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris*. In particolare, il ricorrente deve allegare «di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso» che il Tribunale apprezzerà in concreto, ponendolo in bilanciamento con gli interessi delle altre parti. Il termine «pregiudizio», impiegato dal legislatore, esprime un concetto più ampio rispetto al danno, estendendosi fino a comprendere, accanto alla lesione effettiva, anche una lesione meramente potenziale, ferma restando la necessaria correlazione del pregiudizio allegato alla durata del processo. Oltre a motivare sulla valutazione del pregiudizio allegato, l'ordinanza cautelare «indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso» (art. 55, comma 9 c.p.a.). L'istituto in esame è stato approfondito nel precedente contributo D. RUSSO, *La (difficile?) convivenza dell'uomo con l'orso. Osservazioni sull'ordinanza del T.A.R. Trento, Sezione Unica 31 luglio 2020*, in questa Riv., 2020, 5.

Malgrado il disposto testuale dell'art. 56, comma 2 c.p.a. – secondo cui, come già ricordato, il Presidente (o magistrato da lui delegato) provvede sulla domanda cautelare con decreto motivato non impugnabile – la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo un orientamento ormai consolidato e seguito, altresì, dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, ritiene che, «*per assicurare piena tutela giurisdizionale, l'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del T.A.R., (...) può considerarsi ammissibile nelle sole ipotesi in cui la decisione monocratica in primo grado definisca o rischi di definire, in maniera irreversibile, la materia del contendere, dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado*»⁷.

Detto altrimenti, sebbene il decreto monocratico cautelare sia per espressa previsione legislativa inappellabile, la citata giurisprudenza ritiene ammissibile l'appello limitatamente ai casi di «abnormità» del decreto cautelare monocratico del T.A.R.; «*tali casi ricorrono in presenza di provvedimenti monocratici aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” e si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, come negli eccezionali casi di un decreto cui non segua affatto una camera di consiglio o in cui la fissazione della camera di consiglio avvenga con una tempistica talmente irragionevole da togliere ogni utilità alla pronuncia collegiale con incidenza sul merito del giudizio con un pregiudizio irreversibile (di talché residuino al limite questioni risarcitorie) dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado*»⁸.

Appare infatti evidente che, a fronte di un decreto monocratico di rigetto della domanda cautelare che fissi la trattazione, da parte del Collegio, del merito del ricorso principale a una distanza di tempo tale da rendere concreto il rischio di esecuzione, nelle more, del provvedimento amministrativo impugnato e non sospeso, risulta vanificata l'utilità stessa della trattazione collegiale, essendo ormai irrimediabilmente compromesso il bene giuridico vantato dal ricorrente, con conseguente lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

2.2. - La rilevanza costituzionale della biodiversità e la tutela rafforzata degli animali. Nel decreto in commento, il Consiglio di Stato aderisce all'orientamento giurisprudenziale illustrato, pervenendo alla sospensione del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 41 del 24 luglio 2023 sino al 14 settembre 2023, data di celebrazione della camera di consiglio dinanzi al T.A.R.

Come efficacemente illustrato in motivazione, nella vicenda che ci occupa il giudice amministrativo è chiamato a compiere il delicato bilanciamento tra interessi contrapposti, tutti costituzionalmente rilevanti, quali, da un lato, l'interesse economico degli allevatori di bestiame e, dall'altro, la tutela «dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni» nonché degli animali, beneficiari di una «speciale tutela rafforzata», per effetto della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato l'art. 9 Cost.

Valga l'insegnamento di Cons. Stato, Sez. III 14 luglio 2023, n. 2919, secondo cui «*Essendo stato collocato tra i principi fondamentale della Repubblica, secondo l'insegnamento della sentenza 15 dicembre 1988, n. 1146 resa dalla Corte costituzionale, la tutela degli animali appartiene ai cosiddetti “principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana*»⁹.

⁷ Così Cons. Stato, Sez. VI 1° ottobre 2021, n. 6585, *Redazione Giuffrè*, 2022. Secondo Cons. Stato, Sez. III 26 novembre 2020, n. 6795, in *Foro it.*, 2021, 1, III, 1, «È ammissibile l'appello contro un decreto emesso dal presidente di un Tribunale amministrativo regionale in sede cautelare, ove le censure siano direttamente fondate sull'asserita violazione di principi costituzionali».

⁸ Cons. giust. amm. Reg. Sic. decreto 15 luglio 2022, n. 287, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

⁹ Cons. Stato, Sez. III 14 luglio 2023, n. 2919, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. L'ordinanza cautelare de qua richiama un caso riguardante il lupo, in cui «la Corte di giustizia, sentenza 11 giugno 2020, C-88/19, ha avuto modo di esprimersi sulla portata

Nel caso in questione – come puntualizzato dal Presidente del Consiglio di Stato nel decreto n. 3330/2023 – «*gli animali appartengono peraltro a specie protette per le quali la normativa sovranazionale e nazionale consente l'abbattimento solo in ipotesi circoscritte e ben individuate*».

Ciò posto, «*La fissazione della camera di consiglio ad oltre un mese e mezzo dal deposito dell'istanza in presenza di un rigetto dell'istanza cautelare, (...), rende di fatto il decreto connotato da un grado di decisività tale da poter definire in via irreversibile la materia del contendere, risultando certo o comunque altamente probabile che, in tale lasso di tempo, l'esecuzione del decreto impugnato e, dunque, l'abbattimento dei lupi possa trovare realizzazione*». L'intervento del giudice di appello e la conseguente sospensione del provvedimento amministrativo impugnato appaiono, dunque, indispensabili al fine di consentire la valutazione collegiale da parte del Tribunale amministrativo regionale.

L'accoglimento della domanda cautelare passa, dunque, attraverso l'affermazione della rilevanza costituzionale dell'ambiente e degli animali, intesi non solo quali esemplari appartenenti a una specie protetta, meritevoli, come tali, della particolare protezione accordata dalla normativa nazionale e sovranazionale, ma anche come individui tutelati di per sé, a mente del novellato art. 9 Cost.

3. - Conclusioni. Il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 3330/2023 ha correttamente messo in luce la rilevanza costituzionale della biodiversità, sancita oggi a chiare lettere dall'art. 9 della Costituzione, e la conseguente necessità di operare un bilanciamento con gli interessi diversi, di pari rilevanza, identificati dal provvedimento amministrativo impugnato nella salvaguardia dell'economia pastorale.

Si tratta di un aspetto trascurato dal giudice di prime cure, che, limitando la propria ricostruzione al quadro normativo nazionale e sovranazionale, aveva ritenuto la decisione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento legittima e proporzionata in relazione alle disposizioni contenute nella c.d. direttiva *Habitat*.

È appena il caso di osservare che la rilevanza costituzionale dell'*habitat*, proprio in quanto oggetto di direttive comunitarie che l'Italia è chiamata ad applicare, discende già dall'art. 117 Cost., secondo cui «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Sotto altro profilo, come già evidenziato, la tutela costituzionale è oggi riconosciuta non solo all'ambiente, inteso, in senso ampio, quale ecosistema, ma anche agli animali in quanto tali.

*applicativa della direttiva "Habitat", precisando che "Il rispetto di questa disposizione impone agli Stati membri non solo l'adozione di un quadro normativo completo, ma anche l'attuazione di misure di tutela concrete e specifiche. Del pari, il regime di rigorosa tutela presuppone l'adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo. Un tale regime di rigorosa tutela deve pertanto consentire di evitare effettivamente la cattura o l'uccisione deliberata nell'ambiente naturale di esemplari delle specie animali protette [v. in questo senso, sentenze del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C 441/17, EU:C:2018:255, punto 231 e giurisprudenza citata, e del 10 ottobre 2019, Luonnonsojehydistys Tapiola, C 674/17, EU:C:2019:851, punto 27]. Sebbene l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «Habitat» autorizzi gli Stati membri a derogare alle disposizioni dei suoi articoli da 12 a 14 nonché del suo articolo 15, lettere a) e b), una deroga adottata su tale base è subordinata, nei limiti in cui consente a detti Stati membri di sottrarsi agli obblighi inerenti al regime di rigorosa tutela delle specie naturali, alla condizione che non esista un'altra soluzione valida e che tale deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. Siffatte condizioni riguardano tutte le ipotesi previste all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva citata (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsojehydistys Tapiola, C 674/17, EU:C:2019:851, punti 28 e 29) (...). (...) Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'obiettivo perseguito dalla direttiva «Habitat», occorre ricordare che gli articoli 12, 13 e 16 di quest'ultima formano un complesso coerente di regole volte alla tutela delle popolazioni delle specie interessate (sentenza del 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito, C 6/04, EU:C:2005:626, punto 112). L'obiettivo comune di tali disposizioni consiste nel garantire una rigorosa tutela delle specie animali protette mediante divieti previsti all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, mentre le eccezioni sono unicamente autorizzate alle rigorose condizioni enunciate all'articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva, il quale deve essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2007, Commissione/Austria, C 508/04, EU:C:2007:274, punti da 109 a 112, nonché del 15 marzo 2012, Commissione/Polonia, C 46/11, non pubblicata, EU:C:2012:146, punto 29)». Sul riconoscimento della rilevanza costituzionali agli animali, si rimanda al precedente contributo D. RUSSO, *La tutela giuridica degli animali alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2022: riflessioni a prima lettura*, in questa Riv., 2022, 3.*

In tale ottica, desta non poche perplessità la argomentazione, adottata dal provvedimento amministrativo impugnato e recepita dal T.R.G.A. Trento, secondo cui la valutazione sottesa alla decisione della rimozione tramite abbattimento dei lupi involge il comportamento del branco (e non dei singoli), anche in ragione di un presunto effetto dissuasivo e di condizionamento dei componenti del branco medesimo, considerato peraltro che, a fronte dei tre diversi branchi gravitanti in Lessinia, il provvedimento del Presidente della Provincia fa genericamente riferimento al branco gravitante nella Malga Boldera.

Diana Russo